

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2817

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BOBBIO,
CALLEGARO, CALVI, CARUSO Luigi, FASSONE,
MAGISTRELLI, THALER AUSSERHOFER, TIRELLI, ZICCONI,
BOREA, BUCCIERO e COMINCIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2004

Modifica dell’articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge risponde alla necessità di intervenire sull'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo che - con la legge 12 giugno 2003, n. 134 - sono state introdotte modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta.

Il citato articolo 188 reca nella rubrica «Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti» ed è collocato nel Capo XV (del Titolo I), che riguarda le disposizioni relative all'esecuzione.

Al fine di agevolare la comprensione della questione, nella sua generalità, e la portata dell'innovazione normativa proposta, qui di seguito si trascrive testualmente la disposizione di cui si discute:

«Art. 188. - (*Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta».

L'attenzione va essenzialmente richiamata sulla seconda delle due condizioni che la

norma prevede, e che è costituita dalla circostanza che la pena da scontare sia contenuta entro limiti determinati («sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria»).

Tale previsione trovava la sua «complementarietà logica rispetto alla generale disciplina del patteggiamento caratterizzata (nella disciplina anteriore alla novellazione disposta con la sopra citata 12 giugno 2003, n. 134, che ha introdotto il cosiddetto "patteggiamento allargato") da analogo limite» (la citazione è tratta dai condivisibili argomenti, contenuti nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano dottor Marco Alma, con cui è sollevata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 188, in relazione all'articolo 3, primo comma della Costituzione).

Tale correlazione ora, tuttavia, non sussiste più: la legge 12 giugno 2003, n. 134, è infatti intervenuta sulle disposizioni contenute nell'articolo 444 del codice di procedura penale, disponendo (fra l'altro) l'aggiornamento del limite di pena previsto perchè lo stesso possa essere applicato, e indicando il medesimo - come dunque ora è - in un massimo di cinque anni di pena detentiva, «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Discendono da tale situazione le conseguenze che sono indicate nella già citata ordinanza del GIP di Milano, con cui è dubitata la costituzionalità della norma non modificata, e cioè dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Non vi è chi non veda, infatti, come il doppio limite di patteggiamento, come individuato nella sede processuale di merito - cinque anni - e in quella, successiva, dell'e-

secuzione - due anni -, abbia contenuto in concreto discriminatorio, tale da determinare una non ammissibile disparità di trattamento fra soggetti che versano in identica situazione giuridica (possibilità di vedersi irrogata una pena concordata, previa applicazione della disciplina del reato continuato, nel caso della commissione di più reati).

Senza contare (ed è altro argomento, perfettamente condivisibile, tratto dalla già citata ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale) che la materiale disparità di condizione, da cui discende la possibilità di accedere (o di non accedere) all'istituto del «patteggiamento»

(e ai conseguenti benefici), ben potrebbe essere collocata al di fuori di una qualsiasi area di controllo da parte dell'imputato: per esempio, in dipendenza della determinazione assunta dal pubblico ministero di esercitare (o meno) in un unico contesto l'azione penale nei confronti dello stesso soggetto in relazione a fatti costituenti reato per i quali possa essere ritenuto il vincolo della continuazione.

Di qui l'assai semplice e limitato intervento che il disegno di legge propone, di modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. All'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.